



lì, 6 marzo 2009

Prot. N° 722

Oggetto: **Competenze professionali geometri.**

Spett.le REGIONE BASILICATA  
Dipartimento Presidenza Giunta Regionale  
POTENZA  
Spett.le REGIONE BASILICATA  
Dipartimento Infrastrutture e Trasporti  
POTENZA  
Spett.li Amministrazioni Comunali della  
Regione Basilicata  
LORO SEDI  
Spett.li Comunità Montane della Basilicata  
LORO SEDI  
Spett.li Amministrazioni Provinciali della Basilicata  
LORO SEDI  
Spett.li A.S.L. di Matera e Potenza  
LORO SEDI  
Spett.le AQL Basilicata  
POTENZA  
e, p. c. Agli Iscritti all'Albo  
LORO SEDE

Facciamo seguito alla nota prot. 146 del 12/02/2009 inviata dagli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti delle Province di Potenza e Matera, alle Amministrazioni in indirizzo, riguardante le competenze dei Geometri, per rappresentare quanto segue.

Detta nota, che ricopia integralmente quella del settembre 2006 predisposta dalla FIOPA (Federazione Interregionale degli Ordini degli Ingegneri e Architetti del Piemonte e della Valle D'Aosta), contiene l'invito alle Amministrazioni Locali "... a segnalare ai committenti la non competenza professionale dei tecnici diplomati..." in ordine "... al superamento dei limiti di competenze...".

La comunicazione, oltre a non tener conto dell'evoluzione legislativa avvenuta dal 1929 ad oggi e di quella tecnico-formativa in base ai nuovi programmi scolastici, fornisce un'analisi parziale della giurisprudenza, per altro datata, rispetto ad altre pronunce della Cassazione e dello stesso Consiglio di Stato, così come già fatto rilevare nella nota che il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, prot. 7762 del 21/10/2008, ha inviato alle Amministrazioni Locali del Piemonte e della Valle

D'Aosta, in riscontro a quella surrichiamata, ed in quella che è in corso di invio agli Enti in indirizzo, che per opportunità alleghiamo in copia alla presente.

E' chiaro il tentativo, da parte degli Ordini degli Ingegneri ed Architetti delle Province di Potenza e Matera, di fornire un quadro parziale della giurisprudenza in materia per un uso fazioso, che rischia di fuorviare gli addetti ai lavori nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza, nell'ambito dello svolgimento di una funzione pubblica, assoggettandoli al rischio di venire coinvolti in procedimenti giudiziari.

Pertanto, si invitano le Amministrazioni ed i relativi Responsabili Tecnici a non aderire alla nota degli Ingegneri ed Architetti di Potenza e Matera, e lasciare alla Giustizia Amministrativa, unica titolata, ad esprimersi in merito alle controversie in materia di competenze.


Gli iscritti, che leggono per conoscenza, sono invitati a comunicare ai rispettivi collegi di appartenenza, ogni circostanza in cui è ravvisabile un comportamento teso a ledere la legittima prerogativa dei professionisti, per consentire di attivare, nelle sedi opportune, tutte le iniziative utili a tutelare la categoria e garantire i cittadini nella libertà di scelta dei professionisti a cui rivolgersi.

Distinti saluti

Il Presidente del Collegio dei Geometri  
e Geometri Laureati della Provincia di POTENZA  
SALVATORE Pasquale



Il Presidente del Collegio dei Geometri  
e Geometri Laureati della Provincia di MATERA  
CONROPO Giovanni





# Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Prot. n. 1823  
(citare nella risposta)

06 MAR. 2009

00187 Roma  
PIAZZA COLONNA, 361 - C.F. 80053430585  
Tel. +39 06.42.03.161 - Fax +39 06.48.91.23.36  
Url: <http://www.cng.it> E-Mail: [cng@cng.it](mailto:cng@cng.it)

Serv. PL Area 2-1

Rifer

Allegati

Ogget Competenze professionali dei geometri – Circ.  
Ordine Architetti ed Ordine Ingegneri delle  
province di Potenza e di Matera

Spett.li  
Amministrazioni Comunali  
Amministrazioni Comunità Montane  
Amministrazioni Provinciali  
della Basilicata  
**LORO SEDI**

e p.c. Ai  
Dirigenti di Categoria  
della Basilicata  
**LORO SEDI**

Questo Consiglio Nazionale è venuto indirettamente a conoscenza della circolare diramata dagli Ordini professionali in oggetto, inviata alle amministrazioni locali in indirizzo e riguardante la competenza dei geometri in materia di progettazione e direzione lavori di edifici con struttura in c.a..

Una corretta ed imparziale interpretazione delle norme e della giurisprudenza richiamata a sostegno delle affermazioni contenute nella citata circolare dovrebbe rientrare nel rapporto di reciproco rispetto tra professioni, pur a fronte di posizioni antitetiche.

Per quanto riguarda le competenze professionali, dal punto di vista normativo, è appena il caso di ricordare che la legislazione vigente non vieta in modo aprioristico al geometra di operare con strutture in **cemento armato** nelle costruzioni. Se è vero che la lettera l), art. 16, del R.D. n. 274/1929, disciplina la progettazione, direzione, sorveglianza e liquidazione di piccole costruzioni accessorie in c.a. di costruzioni rurali e di edifici per uso di industrie agricole, di limitata importanza è altrettanto innegabile che la lettera m) assegna ai geometri il "progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili".

La maggiore ampiezza normativa della lettera l) che espressamente disciplina l'uso del cemento armato nelle costruzioni a destinazione agricola, non può autorizzare l'interprete a concludere che il legislatore, formulando in modo generico la norma

contenuta nella successiva lettera m) (senza esplicito riferimento all'uso del cemento armato), ne abbia voluto vietare l'utilizzo per le costruzioni civili.

Questa conclusione condurrebbe a conseguenze aberranti, tali da comprimere in maniera inaccettabile l'esercizio della professione del geometra e da snaturarne la funzione, vista l'importanza e la diffusione ormai acquisita dal cemento armato nell'ambito delle costruzioni non solo a destinazione civile.

Oltre tutto siffatta conclusione contravviene chiaramente al dettato della L. n. 1086, del 5.11.71, art. 2, 1<sup>a</sup> comma, che, anzi, garantisce al geometra il diritto all'uso del cemento armato entro i limiti di competenza.

Tale legge, infatti, ha ridisciplinato "in toto" la materia, innovando la precedente normativa e riconoscendo la legittimazione anche dei geometri a progettare opere in cemento armato, secondo i criteri stabiliti dal relativo regolamento professionale (cfr. decisione Consiglio di Stato, sez. IV, n. 784/1997).

Pertanto, il concetto di "modesta costruzione" non è preordinato ad escludere "sic et simpliciter" e completamente la possibilità per il geometra di progettare qualsiasi tipo di costruzione edilizia (come alcuni Ordini proditoriamente e tendenziosamente vorrebbero indurre a ritenere) né potrebbe essere altrimenti poiché, infatti, il concetto medesimo è finalizzato a stabilire un ambito in relazione al quale il geometra stesso è pienamente e storicamente legittimato ad operare. Nemmeno può andare in soccorso di tale faziosa impostazione la sporadica e ripetitiva giurisprudenza citata a sostegno delle tesi, come se la stessa potesse valere per tutti i casi indiscriminatamente e non già solo ed esclusivamente per la fattispecie relativa al caso giudicato, avuto riguardo anche agli usi locali.

A questo punto, si reputa oltremodo opportuno riaffermare il vero e valido significato del concetto di "modesta costruzione" per percepire l'ambito di competenza del geometra nell'espletamento di incarichi professionali, adottando il criterio tecnico-qualitativo in relazione alle caratteristiche dell'opera da realizzare.

Per quanto riguarda l'ulteriore aspetto della questione, cioè la progettazione in **zona sismica**, si richiama la L. n. 64, del 2.2.1974, "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche" che, all'art. 17, 2<sup>a</sup> comma, così prescrive testualmente: "Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra, o perito industriale iscritto all'Albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché del direttore dei lavori".

Si osserva che la norma, nella sua formulazione, richiama in modo pressoché identico quella contenuta nell'art. 2, 1<sup>a</sup> comma, della L. n. 1086/71 sulla disciplina dell'uso del cemento armato, che è stata fino ad ora oggetto di analisi interpretativa.

Anche questa norma rimanda ai criteri di ripartizione delle competenze stabiliti dalla legge professionale, motivo per cui tutte le considerazioni di principio già svolte in precedenza possono essere qui validamente riproposte.

Ancora una volta, la legge autorizza il geometra ad operare, in zona sismica, a condizione che egli sia iscritto al proprio albo professionale e nei limiti della sua competenza, secondo i criteri generali richiamati dall'art. 16, R.D. n. 274/1929.

Quand'anche la progettazione in zona sismica richieda particolari operazioni di calcolo, la legge comunque prescinde da questo concetto e colloca i limiti di competenza del geometra entro quelli predeterminati dalla legge professionale alla quale rimanda, vale a dire il limite della modesta costruzione.

Si deve dunque nuovamente riaffermare il concetto di modesta costruzione civile per delimitare l'ambito di competenza del geometra nell'espletamento di incarichi

professionali anche in zone sottoposte a pericolo sismico ed a più forte ragione in zone non sottoposte a tale rischio.

D'altro canto, occorre tener conto della specifica preparazione scolastica - unitamente a quella professionale - dei geometri, assicurata dalla disciplina dei programmi di insegnamento, attualmente previsti dal D.P.R. n. 825, dell'1.5.1972 (materie, orari e programmi di insegnamento negli istituti tecnici per geometri).

Tale decreto ha, infatti, introdotto il "cemento armato" come materia di studio sotto ogni rilevante aspetto (materiali, requisiti di accettazione e di impiego, sistemi costruttivi, calcolo delle strutture, progettazione e direzione lavori).

Atteso che l'orientamento dei giudici in *subiecta materia* è tutt'altro che univoco, contrariamente a quanto vorrebbe far credere la circolare degli Ordini provinciali degli architetti e degli ingegneri richiamata in oggetto, va, inoltre, rilevato che, proprio con specifico riferimento all'obbligo della P.A. di motivare congruamente in ordine alla sufficienza della redazione di un progetto da parte di un geometra in sede di rilascio di una concessione edilizia, da oltre dieci anni la giurisprudenza amministrativa ha espressamente chiarito che la competenza di tale professionista per la realizzazione in cemento armato di piccole costruzioni accessorie di edifici rurali o per uso agricolo (ex art. 16, lett. L, del R.D. n. 274/29) deve essere estesa alle costruzioni civili di modesta entità (ai sensi della successiva lett. m dello stesso articolo). Ciò in quanto *"dal complesso normativo risultante dal r.d. 16 novembre 1939 n. 2229 e dalle l. 5 novembre 1971 n. 1086, 2 febbraio 1974 n. 64 e 2 marzo 1949 n. 144 si deve trarre la conclusione che ai tecnici diplomati non è preclusa in assoluto la progettazione di strutture in cemento armato: anzi la stessa è specificamente prevista e consentita sempre che si mantenga nei limiti della competenza come determinata nella rispettiva disciplina professionale: ne consegue che la competenza dei geometri alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili non trova alcuna limitazione o preclusione nella restrittiva struttura in cemento armato e dovendo anzi tenersi conto della specifica cultura di tali professionisti accresciuta dall'evoluzione delle relative conoscenze tecniche"* (così, csemplare in punto di motivazione, Consiglio di Stato sez. IV, 9 agosto 1997, n. 784).

Ne inferisce che *"per valutare la idoneità del geometra a firmare il progetto di un'opera occorre considerare le concrete caratteristiche dell'intervento"*, e a *"tal fine, non possono essere prefissati criteri rigidi e fissi, ma è necessario considerare tutte le particolarità della concreta vicenda, anche alla luce dell'evoluzione tecnica ed economica del settore edilizio"* (in questi termini Consiglio di Stato sez. V, n. 348/2001).

Peraltro, le statuizioni della giurisprudenza amministrativa si richiamano a un precedente di indiscutibile rilievo, in quanto proveniente dal Supremo Giudice delle Leggi. Infatti, con la sentenza n. 199 del 27 aprile 1993, la Corte Costituzionale non soltanto ha aderito incondizionatamente al criterio "tecnico qualitativo fondato sulla valutazione della struttura dell'edificio e delle relative modalità costruttive", ma ha altresì espressamente qualificato tale criterio come "flessibile", destinato cioè ad evolversi in accordo con le "cognizioni necessariamente variabili in rapporto ai progressi tecnici scientifici che la materia può subire nel tempo" e per la cui applicazione concreta occorre far riferimento, oltre alla legge n. 144/49 (tariffa professionale), anche all'intera normativa di settore. In tale ambito, dunque, vanno ricomprese le disposizioni riguardanti altre categorie tecniche, quale il regolamento professionale dei periti industriali (R.D. n. 275/29) che riporta la medesima espressione "modesta costruzione civile", ampiamente specificata all'art. 19 della relativa tariffa (L. n. 146/57).

A tale proposito, la Consulta conferma che i regolamenti delle professioni suddette risultano emanati contemporaneamente e, pertanto, appare inoppugnabile che la medesima

espressione debba avere la stessa valenza, individuata attraverso le tariffe professionali, alla luce della cultura tecnica e professionale delle categorie interessate.

Pertanto, il più ampio ambito di competenze descritto dalla legge n. 146/57, rispetto a quello indicato dalla legge n. 144/49, determinato dalla evoluzione tecnico-professionale, deve essere ragionevolmente riferito anche ai geometri.

La sentenza citata non menziona il cemento armato, ma le espressioni adoperate ("valutazione" delle "caratteristiche costruttive" e delle "difficoltà tecniche presenti") non solo non ne escludono l'uso, ma all'opposto lo ammettono (peraltro in termini sostanzialmente analoghi si era espressa qualche anno prima la stessa giurisprudenza amministrativa, con la sentenza del Consiglio di Stato sez. V, 12 novembre 1985 n. 390).

Ad ulteriore conferma della ragionevolezza del criterio tecnico qualitativo e dei risultati "flessibili" (per usare l'espressione adottata dalla Corte Costituzionale) che esso comporta, la giurisprudenza di legittimità, con riguardo specifico al cemento armato, ha osservato *"che nel periodo intercorrente fra l'emanazione del R.D. n. 274/1929 e delle successive leggi citate, lo sviluppo del cemento armato nell'edilizia è stato notevolissimo, tanto che le strutture di tale tipo hanno praticamente sostituito l'uso di quelle una volta denominate "ordinarie", concludendo pertanto che "il richiamo fatto alle due citate leggi n. 1086/1971 e n. 64/1974 sulle strutture cementizie e sulle costruzioni antisismiche alla competenza dei geometri e dei periti industriali edili, ha anche il significato di riconoscere ad essi una normale e generica competenza nel progettare le opere in cemento armato"*.

E la Suprema Corte di Cassazione, sez. II civile, ha ribadito il suddetto principio con la pronuncia n. 5428 del 17/03/2004.

Anche la giurisprudenza penale si pone nel solco inaugurato dalla giurisprudenza amministrativa e dalla Corte Costituzionale, e con la sentenza n. 3673/93 della Sesta Sezione della Cassazione Penale si è addirittura spinta oltre, riconoscendo che la competenza in materia di costruzioni civili è disciplinata dalla sola lett. m) dell'art. 16 R.D. n. 274/29 e che, ai fini della delimitazione della competenza in materia di costruzioni civili, non hanno alcuna rilevanza le disposizioni dettate nelle altre lettere del medesimo art. 16. Infatti, la lettera m) non ha posto "alcuna distinzione o esclusione in ordine al tipo di costruzione, alla sua struttura o alla tecnica costruttiva; poiché la legge non ha escluso l'uso della struttura in cemento armato, sarebbe ingiustificato ed anzi arbitrario porre una limitazione alla attività del geometra circoscrivendola ad un solo tipo di costruzione, escludendo quella realizzata con l'impiego del cemento armato" e, pertanto, i geometri "sono normalmente competenti a progettare ed eseguire opere in cemento armato nei limiti quantitativi e qualitativi previsti" dalla disciplina professionale.

Nello stesso senso la sentenza della III sezione della Cassazione penale n. 10125 del 16 ottobre 1996 ha chiarito che *"l'art. 2 della legge 5 novembre 1971 n. 1086, nell'indicare i professionisti abilitati alla progettazione ed alla costruzione delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, fa espressamente salvi i limiti delle singole competenze professionali. Per quanto riguarda i geometri, occorre fare riferimento alle lettere l) e m) dell'art. 16 del r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, che segnano i limiti della competenza del geometra in materia di costruzioni rurali e civili, e da cui può desumersi che, relativamente alle costruzioni in cemento armato, il geometra è abilitato alla progettazione e direzione di lavori afferenti a esse solo quando si tratti di modeste costruzioni - intendendosi con tale termine la limitata entità dell'opera nel suo complesso e non la sola semplicità di essa - che non richiedano complessi calcoli delle strutture e non comportino problemi di stabilità e pericolo per la incolumità pubblica"*.

Ancor più di recente, la sentenza del Tribunale penale di Aosta, n. 683 del 29/06/2006 – tenendo tra l'altro conto di una perizia redatta da ingegnere – riconosce la

competenza professionale del geometra nella progettazione e DL di opere in c.a., laddove l'opera stessa possa "considerarsi modesta".

Per quanto riguarda il concetto di "pericolo per la pubblica incolumità", il riferimento è costituito dall'art. 1 del R.D. 16 novembre 1939 n. 2229 che stabiliva che "ogni opera di conglomerato cementizio, semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare l'incolumità delle persone deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto iscritto all'albo, nei limiti delle rispettive attribuzioni, ai sensi della legge 24 giugno 1923 n. 1395 e del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto e delle successive modificazioni".

Questa disposizione, per essere correttamente interpretata, va temporalmente collocata al momento dell'entrata in vigore del R.D. n. 2229/1939 e, dunque, giusto 70 anni addietro, epoca in cui l'utilizzo del cemento armato, quale struttura portante di costruzioni edili, veniva per la prima volta ammesso in Italia. Quindi, l'esigenza di una incisiva cautela era giustificata poiché riconducibile al fatto che era ancora in atto la specifica sperimentazione e, di conseguenza, richiamava a maggiori responsabilità i professionisti preordinati al calcolo e dimensionamento della stessa.

Ne discende che questa disposizione, essendo stata superata e implicitamente abrogata dalla citata legge n. 1086/1971, non può essere strumentalmente utilizzata nell'interpretazione della lettera m), al fine di escludere la competenza dei geometri in materia di costruzioni civili in cemento armato.

Alla luce delle precedenti argomentazioni risulta inconferente, oltre che manifestamente irragionevole, la giurisprudenza di legittimità in materia civile richiamata dalla circolare degli ordini degli architetti e degli ingegneri di Potenza e Matera, che esclude a priori qualsivoglia competenza dei geometri nel campo delle costruzioni civili in cemento armato, in quanto "*la [relativa] progettazione e direzione, quale che ne sia l'importanza, [sarebbe] riservata solo agli ingegneri ed agli architetti iscritti nei rispettivi albi professionali*" (ex multis Cassazione civile sez. II, 6 marzo 2007, n. 5136). Ciò soprattutto in considerazione del fatto che essa nega alla normativa sopravvenuta (i.e. L. 5 novembre 1971 n. 1086, 2 febbraio 1974 n. 64 e 2 marzo 1949 n. 144) qualunque capacità di mutare l'assetto normativo originario (sopra descritto).

Deve, peraltro, aggiungersi che l'interpretazione normativa prospettata dalla Suprema Corte sembra fondarsi esclusivamente sulla statuizione contenuta nella lett. l) dell'art. 16, R.D. n. 274/1929, la quale per tale via, lungi dall'essere configurata come un semplice parametro di valutazione, assurgerebbe impropriamente al rango di unica disposizione applicabile nel caso di specie. Non si comprende, allora, quale utilità concreta possa esplicare la previsione espressa di cui alla lett. m) del citato articolo 16, giacché ai fini della soluzione alla quale è pervenuto tale giudice (per mezzo di un ragionamento induttivo, anziché deduttivo) sarebbe stata sufficiente la norma di cui alla lett. l), già da sola idonea ad escludere per le (modeste) costruzioni civili in cemento armato (in quanto non espressamente contemplate) la competenza dei geometri.

Se non bastasse, la giurisprudenza citata, si fa esplicito riferimento a quanto affermato dal Centro Studi Ingegneri nella pubblicazione "Le competenze professionali degli ingegneri *juniores*" (luglio 2008) – con prefazione a firma del Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri - che, trattando della definizione della modesta costruzione, alla nota 17, pag. 36, riporta testualmente: "*Ad esempio, ipotesi non di rado verificatasi, oggetto della progettazione (di costruzioni non prefabbricate) è una struttura pari a circa 5.050 m<sup>3</sup> a fronte dei canonici 5.000 m<sup>3</sup> con i quali la giurisprudenza individua generalmente le strutture di modesta entità*".

La valutazione della "modestia" va, pertanto, effettuata per ogni singola fattispecie, dando rilevanza decisiva all'elemento tecnico-qualitativo, "tenuto conto della preparazione professionale della medesima (ndr Categoria dei geometri) in relazione agli studi compiuti ed alla cultura accresciuta dall'evoluzione delle conoscenze tecniche".

Le considerazioni svolte valgono pienamente anche per le costruzioni a destinazione industriale o commerciale, come previsto anche dalla tariffa professionale (legge n. 144/1949) ed a maggior ragione la competenza non può essere messa in dubbio per le costruzioni con strutture prefabbricate di cui all'art. 9 della medesima legge n. 1086/1971. Ai sensi di tale norma, infatti, il progettista è responsabile dell'organico inserimento dei manufatti nel progetto delle strutture dell'opera, ma non anche del calcolo delle strutture prefabbricate.

Per quanto attiene alla tematica relativa alla **collaborazione professionale** tra gli architetti o ingegneri ed i geometri – nell'ambito della quale il geometra rediga il progetto architettonico – si deve indubitabilmente affermare che essa è legittima, in quanto disciplinata dall'art. 11 della legge di tariffa n. 144/49 che, a tal proposito, non prevede alcun limite (cfr. Cass., sez. VI penale, n. 4662/95, n. 5416/95; Pretura di Pieve di Cadore, dep, il 23.01.97; Pretura di Belluno, n. 46/98 e n. 638/98). Tale principio è stato ulteriormente ribadito dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, con le sentenze della quinta sezione, n. 248/97, n. 83/99, n. 5208/02 e n. 3068/03.

Inoltre, in relazione ai principi innovativi e di liberalizzazione (abrogazione dei divieti) in merito alle società professionali e collaborazione negli incarichi, confermati esplicitamente dalla legge di conversione del D.L. n. 223/2006, notoriamente conosciuto come "decreto Bersani", ogni eventuale limitazione imposta da Ordini professionali rimane rilevante solo ed esclusivamente ai fini della valutazione di eventuali responsabilità deontologiche in capo ai singoli professionisti iscritti agli Albi; mentre, rispetto all'ordinamento giuridico, si afferma come vero e proprio illecito.

Quindi, gli Ordini professionali che lamentano presunte esorbitanze rispetto alle competenze professionali da parte di geometri, anche nei casi in cui le prestazioni che riguardano il cemento armato siano espletate unitamente ad ingegneri od architetti per quanto di rispettiva competenza e spettanza (così come previsto dalla legge n. 1086/1971 etc. correttamente interpretata), non agiscono a fini di giustizia e perseguono un loro interesse di parte tramite provvedimenti della pubblica amministrazione.


Infine, ogni decisione, eventualmente adottata dalla P.A., che determini limitazioni agli ambiti di competenza ordinariamente ammessi, dovrà essere opportunamente motivata. Ciò anche al fine di evitare che il cambiamento di comportamento sia conseguente a sollecitazioni esterne ed inopportune, configuri lesione di interessi legittimi e di diritti soggettivi per disparità di trattamento, eccesso di potere o violazione di legge conseguenti al mancato rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità (principi generali del diritto nazionale e comunitario e sanciti anche dal recente D. Lgs. n. 163/2006, art. 2, a cui la P.A. è tenuta ad uniformarsi). Da ultimo, si rileva che tale tipo di decisione espone a responsabilità, di carattere patrimoniale ed anche personale, il soggetto che adotti il provvedimento.

Va, inoltre, tenuto presente che negli Albi dei geometri è attualmente iscritto un gran numero di geometri laureati in possesso, pertanto, della stessa formazione scolastica ed universitaria degli ingegneri juniores, ai quali è consentita la progettazione e D.L. di edifici con utilizzo di strutture in c.a. con la sola esclusione dell'utilizzo di metodologie <<innovative>>.



Nello spirito di collaborazione che contraddistingue, da sempre, i rapporti della categoria dei geometri con le amministrazioni locali, si invita a scongiurare ogni adesione alla circolare in oggetto e si dichiara la più ampia disponibilità a fornire eventuali ulteriori chiarimenti, al fine di evitare comportamenti idonei a ledere le legittime prerogative dei medesimi professionisti.

Con i migliori saluti

IL PRESIDENTE  
(Geom. Fausto Savoldi) .  


 /mg